


Ständerat

Conseil des Etats

Consiglio degli Stati

Cussegl dals stadis



14.3667 n Mo. Consiglio nazionale (CAG-N). Tribunale federale. Dissenting opinions

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 23 aprile 2015

Riunitasi il 23 aprile 2015, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha esaminato la mozione depositata il 14 agosto 2014 e accolta l'11 marzo 2015 dal Consiglio nazionale.

La mozione vuole incaricare il Consiglio federale di preparare una modifica della legge sul Tribunale federale affinché le sentenze del Tribunale federale possano riportare anche le opinioni divergenti (dissenting opinions).

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 7 voti contro 3 e 1 astensione di accogliere la mozione. La minoranza (Hefti, Abate, Minder) propone di respingerla.

Relatore: Bischof

In nome della Commissione:
Il presidente

Stefan Engler

Contenuto del rapporto:

- 1 Testo
- 2 Parere del Consiglio federale del 19 novembre 2014
- 3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria
- 4 Considerazioni della Commissione



1 Testo

Il Consiglio federale è incaricato di preparare una modifica della legge sul Tribunale federale affinché le sentenze del Tribunale federale possano riportare anche le opinioni dissenzienti (dissenting opinions).

2 Parere del Consiglio federale del 19 novembre 2014

Un membro di una corte incaricata di emanare una decisione può esprimere un'opinione dissenziente soltanto se le deliberazioni sono state pubbliche e orali, ossia se il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede oppure se non vi è unanimità (art. 58 della legge sul Tribunale federale). Le opinioni dissidenti espresse oralmente sono pertanto già pubbliche secondo il diritto vigente.

Da tempo la proporzione delle decisioni del Tribunale federale rese in udienza pubblica è di appena l'uno per cento. Una parte è stata pronunciata all'unanimità dei giudici partecipanti. Se sono emanate a maggioranza, i giudici in minoranza sono liberi di allegare alla sentenza scritta la loro opinione dissidente. La mozione concerne pertanto soltanto un numero relativamente contenuto di casi e si limita a prevedere la possibilità della forma scritta per opinioni già pubbliche.

L'accoglimento della mozione contribuirebbe in maniera importante alla trasparenza delle sentenze. Va tuttavia rilevato che le opinioni dissidenti in forma scritta, registrate nella raccolta delle sentenze sotto il nome dell'autore, permettono di tracciare senza difficoltà il profilo giudicante di quest'ultimo. I giudici rischiano inoltre di essere indotti a redigere più spesso opinioni dissidenti a sostegno della loro posizione, il che contribuirebbe ad aumentare l'onere dell'apparato giudiziario.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria

L'11 marzo 2015 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione con 106 voti contro 65.

4 Considerazioni della Commissione

La maggioranza della Commissione reputa che la possibilità di riprendere un'opinione dissenziente nella motivazione della decisione favorisca la trasparenza della sentenza finale del giudice e promuova lo sviluppo dell'attività legislativa. È altresì utile al dibattito scientifico. Le opinioni di minoranza di ieri possono diventare quelle della maggioranza domani. Sulla scorta delle opinioni dissenzienti chi chiede giustizia può meglio giudicare se il suo caso e la sua argomentazione siano o meno in linea con la maggioranza e se si delinea una modifica della giurisprudenza. Le opinioni dissenzienti possono inoltre servire alla qualità della sentenza finale, poiché i giudici vi si devono confrontare anche in forma scritta.

La maggioranza della Commissione rileva che un membro di una corte incaricata di emanare una decisione può esprimere un'opinione dissenziente soltanto se le deliberazioni sono state pubbliche e orali. Secondo l'articolo 58 della legge sul Tribunale federale una deliberazione orale avviene se il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede oppure se non vi è unanimità. Pertanto già oggi le opinioni dissenzienti espresse oralmente sono pubbliche. Attualmente la proporzione delle deliberazioni pubbliche del Tribunale federale è di circa l'uno per cento. La possibilità di una



opinione dissenziente non è un automatismo. La decisione se rendere pubblica un'opinione dissenziente compete ai giudici in minoranza. Le opinioni dissenzienti interessano dunque relativamente pochi casi e si limitano a prevedere la possibilità di essere messe per scritto soltanto nei casi in cui sono già pubbliche oralmente.

La minoranza della Commissione propone di respingere la mozione poiché ritiene che le opinioni divergenti portino a un indebolimento dell'autorità del tribunale e delle sentenze, attentino all'indipendenza dei giudici e causino un maggiore onere nella motivazione della sentenza. Secondo la Commissione l'ulteriore onere per i tribunali si tradurrebbe in maggiori costi per il personale e redigere la motivazione della sentenza richiederebbe più tempo. La minoranza della Commissione rileva che le opinioni dissenzienti provengono soprattutto dall'area anglosassone dove l'ordinamento giuridico si basa maggiormente sui precedenti giurisprudenziali che sugli atti normativi. Secondo la minoranza le opinioni dissenzienti mal si addicono alla cultura giuridica svizzera.